



Città di Galatina

Provincia di Lecce

IL SINDACO

Via Umberto I, 40 (Palazzo Orsini) - 73013 Galatina (Le)
C.F. 80008170757 – [PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)

Ordinanza n. 53/2020

Oggetto: DPCM 17 maggio 2020. Ordinanza Presidente Giunta Regionale Puglia n. 237 del 17.05.2020, art. 3. Riavvio attività per tutti i settori merceologici nei mercati su aree pubbliche. Disposizioni.

IL SINDACO

Premesso che:

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, per la durata di sei mesi, da parte del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e dei vari provvedimenti governativi (DPCM) emanati nel corso del tempo, volta per volta, quali "ulteriori disposizioni attuative dei decreti legge in base all'evolversi della situazione epidemiologica, per il carattere particolarmente diffusivo del virus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale" al fine di gestire al meglio l'emergenza epidemiologica e per il contenimento della stessa, con il DPCM del 26.04.2020 (G.U. n. 108 del 27.04.2020), si chiudevano "indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari..." nel rispetto delle distanze e misure igienico-sanitarie di sicurezza;

Con provvedimento dirigenziale prot. n. 0010946 in data 11.03.2020 si disponeva, tra l'altro, fino a tutto il 03.04.2020:

1. la **SOSPENSIONE TOTALE** del mercato settimanale che si svolge nella giornata di lunedì, in Piazza Michelangelo, nella Frazione di Noha, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate;
2. la **SOSPENSIONE SETTORIALE** del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate. Detta sospensione **NON SI APPLICA** agli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che "spuntisti", che commerciano prodotti alimentari e prodotti per l'igiene della casa e della persona.

Con provvedimento dirigenziale prot. n. 0012363 in data 24.03.2020 si disponeva, tra l'altro, fino a tutto il 03.04.2020:

1. la conferma della **SOSPENSIONE SETTORIALE** del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, già disposta con proprio provvedimento prot. 0010946 in data 11.03.2020;
2. la sospensione, sino alla data del 3 aprile 2020, di tutte le autorizzazioni e/o assegnazioni di

posteggi rilasciate in sede fissa o da rilasciare al momento agli "spuntisti", che commerciano prodotti per l'igiene della casa e della persona.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.05.2020 l'Amministrazione Comunale, al fine di contribuire al superamento dell'attuale periodo di crisi e soddisfare le esigenze dei cittadini, e con correlato provvedimento dispositivo del Funzionario Delegato prot. n. 16911 del 05.05.2020, si consentiva, in via straordinaria e temporanea, l'ampliamento delle giornate del mercato settimanale a Galatina, aggiungendo a quella del giovedì anche quelle di martedì e sabato, con le stesse disposizioni sul contingentamento dell'utenza e l'osservanza delle misure precauzionali igienico-sanitarie già disposte con i sopracitati provvedimenti.

Visto:

Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, che dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.05.2020, articolo 1, comma 1, lett. dd), dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività richiamate nel citato Decreto Legge 33/2020, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 237 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto "Riapertura delle attività economiche e produttive", e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si dispone che «*Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed, in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo*».

Dato atto che:

I competenti uffici comunali hanno provveduto, previo sopralluogo sulle aree interessate ai mercati settimanali di Galatina e Noha, ad attuare le indicazioni contenute nell'Allegato 1 (*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive – Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche*) della citata Ordinanza Regionale n. 237/2020, in particolare prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio, al fine di garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Ritenuto, per tutto quanto innanzi e al fine di supportare la ripresa economica, di poter procedere alla riapertura dei mercati di Galatina (da tenersi nelle giornate di martedì, giovedì e sabato) e Noha (da tenersi nella sola giornata di lunedì), per tutti i settori merceologici, assicurando le misure per la prevenzione della trasmissione del virus in relazione alla logistica e al layout dei posteggi, oltre che predisporre e collocare idonee istruzioni grafiche per l'utenza e dispositivi per la detersione sanificante delle mani;

Visti:

- i DPCM emanati nel corso del tempo in base all'evolversi della situazione epidemiologica, allo

scopo di fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione della malattia da Covid-19;

- il D.L. n. 33 del 16.05.2020 (G.U. n. 125 del 16.05.2020)
- il DPCM 17.05.2020 (G.U. n. 126 del 17.05.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17.05.2020 e le allegate "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", redatte in conformità a quanto previsto dal DPCM del 17.05.2020;
- la L.R. n. 24 del 16.04.2015 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Tutto quanto innanzi premesso:

DISPONE

la riapertura dei mercati di Galatina (da tenersi nelle giornate di martedì, giovedì e sabato) e Noha (da tenersi nella sola giornata di lunedì), per tutti i settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti), nell'osservanza delle misure di prevenzione e di sicurezza approntate dal Comune secondo le linee guida regionali (Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 e relativi allegati);

DEMANDA

ai competenti organi comunali l'attivazione di tutte le misure utili all'attuazione della presente disposizione, con specifico riguardo a quelle connesse alla prevenzione da contagio da COVID-19, secondo le disposizioni vigenti, in particolare contribuendo ad assicurare il contingentamento degli accessi alle aree mercatali, il distanziamento tra i posteggi, la predisposizione e collocamento di cartellonistica indicante gli obblighi a carico degli operatori economici che e degli avventori, l'obbligo d'uso di detergenti per l'igiene delle mani e dei dispositivi di protezione individuale, oltre a quant'altro disposto in materia dai competenti organi.

RAMMENTA

ai titolari di posteggio di osservare scrupolosamente le misure di competenza previste a loro carico dalle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" allegata alla Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 e cioè:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- per la vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Il presente provvedimento, a valere sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica come attualmente disposto (31.07.2020), salvo modifiche e/o revoche anticipate in seguito ad ulteriori provvedimenti governativi e/o regionali, annulla i precedenti provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale (DGC n. 94 del 30.04.2020), sindacali e/o dirigenziali e/o del funzionario delegato riguardanti il commercio sulle aree pubbliche in relazione al mercato settimanale sul territorio comunale.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

- Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del Servizio Patrimonio, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l'attuazione ed esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;
- al Prefetto della Provincia di Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it;
- al Presidente della Giunta Regionale della REGIONE PUGLIA, a mezzo di PEC all'indirizzo: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: t1e31047@pec.carabinieri.it.
- Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;
- alla Protezione Civile di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: protezionecivilegalatina@pec.it;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* dalla data odierna e sino al 31.07.2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di "pubblici proclami", realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio *on-line*.

Galatina, 20 maggio 2020

IL SINDACO

Marcello P. AMANTE

